

N. R.G. 16682/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI PALERMO**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Composto dai signori magistrati:

dott.ssa Caterina Ajello	Presidente
dott.ssa Claudia Turco	Giudice
dott. Filippo Marasà	Giudice rel. est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nelle cause riunite n. 16682/2015 e n. 16693/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili promosse da

GIANGRASSO MANFREDI, nato a Palermo il 31.7.1962, e PELLERITO MARCELLO GERARDO, nato a Palermo il 5.7.1985, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Sandro Geraci e Valeria Miceli;

*-attori-*

contro


PIANO B S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA 06320880823), rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Madonia;

*-convenuta-*

**MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, introduttivo del giudizio n. R.G. 16682/2015, Giangrasso Manfredi - premesso di essere socio della Piano B S.r.l., società avente ad oggetto l'esercizio e la gestione di lounge bar e pub con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e di averne rivestito la carica di legale rappresentante e presidente del consiglio di amministrazione dalla data della sua costituzione del 23.5.2014 sino a quella, del 28.2.2015, in cui





lo stesso veniva revocato dalla predetta carica e veniva sostituito il consiglio di amministrazione da lui presieduto – ha impugnato la delibera del 29.6.2015 con la quale l’assemblea dei soci della Piano B S.r.l. approvava il bilancio chiuso al 31.12.2014, predisposto dal nuovo organo di gestione, con il quale veniva accertata una perdita di euro 97.094,00 che determinava la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.


In particolare il Giangrasso - premesso ulteriormente di aver, nell’esercizio del diritto di informazione ex art. 2476, comma 2, c.c., visionato ed acquisito copia della documentazione della società che gli consentiva *“di evidenziare la non corretta appostazione di molte voci di bilancio, la redazione di tale documento in netto contrasto con il principio di prudenza e, in definitiva, la rappresentazione non veritiera della situazione patrimoniale della società”* – ha chiesto, previa sospensione in via cautelare, di dichiarare nulla, annullabile o priva di validità la delibera assembleare impugnata, deducendone l’illegittimità per:

1) l’errata metodologia di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali adottata dal nuovo consiglio di amministrazione: sotto tale profilo, l’attore ha in particolare dedotto la violazione dei principi di prudenza e correttezza nella redazione del bilancio impugnato per effetto dell’appostazione nello stesso documento contabile, tra i costi di produzione, di quote costanti di ammortamento, nel successivo quinquennio, dell’importo di euro 62.374,00 ciascuna su un totale di euro 311.868,00, sul rilievo che *“considerato che dette immobilizzazioni sono state acquisite in seguito all’acquisto del ramo d’azienda del Kursaal Kalhesa avvenuta il 03.10.2014, ragioni di prudenza e correttezza, legate ad una rappresentazione veritiera del risultato d’esercizio relativo all’anno di riferimento, avrebbero imposto di prevedere un periodo di ammortamento più congruo così come consentito dall’art. 2426 c.c., con conseguente e giustificata iscrizione in bilancio di una quota di ammortamento proporzionale ai due mesi di effettività dell’esercizio sociale, ovvero sia senza prevedere alcun ammortamento in considerazione dell’acquisizione avvenuta in prossimità della chiusura dell’esercizio sociale di riferimento”*;

2) l’erronea indicazione di rimanenze finali di merci e libri: sotto tale profilo, l’attore ritiene sottodimensionato il valore delle rimanenze di magazzino appostato in bilancio per l’importo di euro 33.260,01, deducendo al riguardo che *“E’ infatti inverosimile che la società, nel corso dell’esercizio sociale chiuso al 31.12.2014, abbia acquistato merci per €. 89.417,49, (oltre al magazzino rinvenuto in seguito all’acquisizione del ramo d’azienda), abbia conseguito ricavi per l’importo di €. 118.823,09 e, tuttavia, abbia una giacenza di magazzino di appena €. 33.000,00 circa”*;

3) l’indicazione, alla voce “debiti” del bilancio, dell’errato importo di euro 10.500,00 anziché di






quello, in tesi corretto, di euro 17.600,00, a titolo di “*finanziamento socio Giangrasso*”, a causa dell’erronea decurtazione, dal credito complessivo dell’attore, sia della somma di euro 2.500,00 - che, secondo il nuovo consiglio di amministrazione, il Giangrasso avrebbe prelevato dal conto corrente della società senza alcuna giustificazione -, sia della somma di euro 4.600,00, versata dallo stesso Giangrasso alla Piano B S.r.l. in data 28.11.2014, che il predetto organo amministrativo qualificava come “incasso” della società, perché effettuato senza indicazione di una causale di riferimento e con denaro contante, anziché considerarlo un finanziamento erogato dall’odierno attore quale socio in favore della stessa Piano B S.r.l.;

4) l’erronea appostazione in bilancio, fra i debiti verso fornitori per fatture da ricevere, dell’importo di euro 22.800,00 a titolo di corrispettivo per la consulenza fornita dall’Avv. Marcello Madonia alla Piano B S.r.l. in occasione della acquisizione, da parte di quest’ultima, del ramo d’azienda “Kursaal Khalhesa”: sotto questo profilo, l’attore ha dedotta l’avvenuta estinzione di tale credito da parte della società, esponendo che il predetto legale, a fronte dell’incarico ricevuto, proponeva di prestare la propria opera professionale in cambio dell’attribuzione di una partecipazione al capitale sociale della Piano B S.r.l.; tale proposta, secondo la tesi attrice, sarebbe stata accettata dal Giangrasso e dagli altri soci con nota e-mail del 21.5.2014 con cui lo stesso Giangrasso, nel comunicare l’offerta ricevuta dal professionista, proponeva di riconoscergli una quota pari al 7% del capitale sociale; la suddetta proposta formulata dall’Avv. Madonia, sempre secondo la tesi attrice, avrebbe poi trovato concreta attuazione, al momento della costituzione della Piano B S.r.l., attraverso l’attribuzione a Caruso Maria, moglie del medesimo professionista, di una quota pari al 7% del capitale sociale;

5) la non veridicità - in tesi acclarata dal Tribunale di Palermo – Sezione Specializzata un Materia di Impresa con provvedimento del 16.7.2015 emesso nell’ambito del giudizio n. R.G.7994/2015 - “*di quanto affermato dall’organo amministrativo in relazione all’esistenza di operazioni con parti correlate laddove si afferma che le compagini sociali della Piano B S.r.l. e della LAV soc. coop a.r.l. “alla data del 31.12.2014 risultano le medesime”*”, in virtù dell’assenza, nella compagine sociale della Lav soc. coop. a r.l. alla data del 4.2.2015, di Mandalà Francesca, Como Michele e Caruso Maria.

Con secondo atto di citazione ritualmente notificato sia Giangrasso Manfredi che Pellerito Marcello Gerardo, premesso quest’ultimo di essere stato socio della Piano B S.r.l. sino al 26.8.2015, hanno impugnato la delibera, adottata pure il 29.6.2015, con cui l’assemblea straordinaria dei soci disponeva l’azzeramento del capitale sociale (di euro 10.000,00) a parziale delle copertura delle perdite rilevate nella misura di euro 97.094,35 nel bilancio al 31.12.2014 contestualmente approvato





dai soci, nonché la copertura delle residue perdite (pari ad euro 87.094,35) e la ricostituzione del capitale sociale di euro 10.000,00 mediante emissione di n. 10.000 quote di nominali euro 1,00 per ciascuna con un sovrapprezzo di euro 87.094,35, da offrire in sottoscrizione ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione; il socio Giangrasso, pur partecipando all'adunanza assembleare, non aderiva alla deliberata operazione di aumento di capitale, mentre il socio Pellerito non era neppure presente in assemblea.

In particolare, i due attori hanno chiesto al Tribunale, previa sospensione in via cautelare, di dichiarare nulla, annullabile o priva di validità l'impugnata delibera assembleare di aumento del capitale sociale, deducendone l'illegittimità per:

1) *“difformità tra l'indicazione dell'ordine del giorno e quanto deliberato dall'assemblea il 29.6.2015”*, sul rilievo che - a fronte della convocazione dell'assemblea con *“il seguente ordine del giorno 1. eventuale aumento di capitale sociale sino ad un valore complessivo di €. 110.000,00 a mente di quanto previsto dall'art. 2482 ter c.c. e determinazioni conseguenti; 2. eventuale modifica dello statuto sociale in ragione dell'eventuale aumento del capitale sociale; 3. costituzione di un patrimonio di scopo non inferiore ad €. 24.000,00 da destinare alla acquisizione dell'attività di balneazione, bar ed intrattenimento danzante e pubblici spettacoli di una location a mare”* - in sede assembleare – stralciato il terzo punto all'ordine del giorno per evidente impossibilità di costituire in una s.r.l. un patrimonio di scopo – il Presidente del consiglio di amministrazione, difformemente dall'avviso di convocazione, invitava l'assemblea a votare l'azzeramento del capitale sociale a parziale copertura delle perdite, la copertura delle perdite residue e la ricostituzione del capitale sociale fino ad € 10.000,00 mediante emissione di 10.000 quote con un sovrapprezzo complessivo pari alle perdite residue, nonché l'aumento del capitale sociale così ricostituito sino ad un valore di complessivo di € 110.000,00 mediante emissione di nuove quote da offrire in sottoscrizione ai soci;

2) la nullità dell'impugnata delibera assembleare per la mancata predisposizione, da parte dell'organo amministrativo, della relazione sulla situazione patrimoniale della società prevista dall'art. 2482 *bis* c.c., che avrebbe dovuto essere depositata presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea straordinaria del 29.6.2015;

3) la nullità dell'impugnata delibera *“per difetto dei presupposti”*, in ragione del conseguimento, da parte della Piano B S.r.l., di un utile di esercizio, pari ad euro 210.633,33, al 30.4.2015, appurato dal Giangrasso attraverso il prospetto contabile sulla situazione patrimoniale della società aggiornato alla predetta data ed acquisito dal medesimo socio in sede di accesso ai documenti della società effettuato ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c.;

4) l'illegittimità della sottoscrizione del capitale sociale (ai fini della sua ricostituzione sino



all'importo di euro 10.000,00) esercitata dalla socia Caruso Maria mediante compensazione con il credito, ceduto dal marito Avv. Marcello Madonia, vantato da quest'ultimo nei confronti della Piano B s.r.l. giusta fattura n. 11 del 17.6.2015 a titolo di prestazioni professionali, sul rilievo che il credito in questione non risultava iscritto nel bilancio al 31.12.2014 e non era altresì utilizzabile quale controcredito nei confronti della società da compensare in sede di sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, non essendo il medesimo credito ricompreso fra i finanziamenti, già erogati dai soci giusta delibera del 08.07.2014, che la delibera del consiglio di amministrazione del 10.6.2015 aveva poi autorizzato a compensare con il debito (incombente sui soci già finanziatori) derivante dall'sottoscrizione dell'aumento di capitale.

Costituitasi in entrambi i suddetti giudizi, la Piano B S.r.l. ha in via preliminare eccepito:

1) l'improcedibilità dell'azione, sul presupposto dell'avvenuta costituzione in giudizio degli attori in data 20.11.2015, ovvero sia oltre il termine di dieci giorni, di cui all'art. 165 c.p.c., con scadenza, nel caso di specie, il 7.11.2015 (poi prorogato al 10.11.2015);

2) il difetto di interesse e la sopravvenuta mancanza di legittimazione attiva del Giangrosso ad impugnare per invalidità le delibere dell'assemblea dei soci, avuto riguardo all'esiguità della sua quota di partecipazione al capitale sociale - pari al 1,45% all'esito dell'operazione di aumento del capitale sociale deliberata il 29.6.2015 - in ragione della quale egli, secondo il combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 2479 *ter* c.c. e degli art. 2377 e ss. c.c., avrebbe potuto invocare solamente una tutela di tipo risarcitorio;

3) il difetto di giurisdizione del giudice adito dagli odierni attori, in ragione della clausola arbitrale di cui all'art. 29 dello statuto della società.

Nel merito, la società convenuta, eccepita l'infondatezza dei motivi di impugnazione *ex adverso* formulati, ha chiesto il rigetto delle domande attrici, con vittoria di spese e compensi del giudizio.

Con ordinanze emesse entrambe il 01.06.2016 nell'ambito dei sub-procedimenti nn. R.G. 16682-1/2015 e 16693-1/2015, veniva disposta la sospensione dell'esecuzione delle due delibere assembleari oggetto di impugnazione.

Con ordinanza istruttoria del 21.12.2016, il giudizio n. R.G. 16693/2015 veniva riunito a quello portante il n. R.G. 16682/2015, stante l'esistenza di ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra i due medesimi procedimenti.

Il giudizio, così risultante dalla disposta riunione, è stato istruito in via documentale e mediante espletamento di c.t.u. contabile.

\*\*\*\*\*

Così delineati i fatti e le questioni oggetto del procedimento, vanno in primo luogo esaminate le



eccezioni preliminari sollevate dalla Piano B S.r.l..


Orbene, rileva anzitutto il Collegio di dover esaminare, per prima, per ovvie ragioni di ordine logico, l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale di Palermo – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, che la società convenuta ha sollevato in virtù della clausola compromissoria prevista dall'art. 29 del proprio statuto secondo cui *“Le controversie, insorgenti tra i soci e la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) e le controversie promosse da amministratori, liquidatori o sindaci, ovvero quelle promosse nei loro confronti, saranno decise da un collegio di tre arbitri”*.

Al riguardo, va evidenziato che il Giangrasso ed il Pellerito hanno impugnato la delibera di approvazione del bilancio di esercizio della Piano B s.r.l. al 31.12.2014 e la contestuale delibera di adozione di aumento di capitale a copertura delle perdite accertate nel medesimo bilancio di esercizio, deducendone la loro contrarietà ai principi di verità e correttezza della rappresentazione patrimoniale della società fornita dal medesimo bilancio di esercizio, nonché la loro nullità per i profili in precedenza specificati. Ne consegue che le due cause riunite vertono su diritti indisponibili delle parti e non sono pertanto suscettibili di devoluzione ad arbitrato alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui *“Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili”* (Cass., Sez. 6-3, n. 20674 del 13.10.2016 e n. 13031 del 13.10.2014).

L'eccezione è dunque infondata.

Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità dell'azione formulata dalla convenuta sul rilievo dell'asserito mancato rispetto del termine di dieci giorni per la costituzione in giudizio degli attori ai sensi dell'art. 165, comma 1, c.p.c.. Al riguardo, va infatti osservato che, in seguito alla notifica alla Piano B S.r.l., in data 28.10.2015, di entrambi gli atti di citazione introduttivi dei due giudizi riuniti, gli attori, così come risulta dall'allegato estratto del SICID e dalle ricevute di accettazione e consegna parimenti prodotte in giudizio dagli stessi, depositavano tempestivamente





in via telematica gli atti introduttivi dei due giudizi unitamente alle procure, ai documenti allegati ed alle note di iscrizione a ruolo in data 9.11.2015, ovverosia entro il termine previsto dall'art. 165, comma 1, c.p.c., per effetto della proroga, a tale ultima data (lunedì) dal 7.11.2015 (sabato), del termine di scadenza per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.p.c..

Né appare fondata la terza eccezione preliminare della convenuta.


La normativa dettata dal codice civile in tema di responsabilità limitata (quale la società convenuta), infatti, non subordina la legittimazione ad impugnare le delibere dell'assemblea dei soci alla titolarità di una quota minima di partecipazione al capitale sociale, considerato che l'ultimo comma dell'art. 2479 *ter* c.c., nel prevedere che *“Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.”*, non richiama anche il terzo comma dell'art. 2377 c.c. che, nell'ambito della disciplina sulla annullabilità delle deliberazioni di assemblea di società per azioni, richiede il possesso di un numero minimo di azioni per poter proporre l'impugnazione. Ed infatti, l'art. 2479 *ter*, comma 1, c.c., in punto di legittimazione all'esercizio dell'impugnazione per invalidità ivi prevista, richiede unicamente che il socio impugnante sia stato assente in assemblea o, pur partecipandovi, abbia manifestato il proprio dissenso rispetto alla delibera impugnata, così come accaduto nel caso di specie in sede di assemblea straordinaria della Piano B S.r.l., in cui il socio Giangrasso esprimeva voto contrario in relazione alla delibera di aumento del capitale sociale.

Sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari, deve ora passarsi all'esame del merito dell'impugnazione proposta da Giangrasso Manfredi avverso la delibera assembleare di approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2014.

A sostegno del primo motivo di impugnazione, il Giangrasso ha dedotto che, avendo la Piano B S.r.l. acquistato il ramo di azienda “Kursaal Kholesa” in data 3.10.2014, il nuovo consiglio di amministrazione della società avrebbe dovuto iscrivere in bilancio, in relazione all'anno 2014, una quota di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali proporzionale ai tre mesi di effettivo esercizio dell'attività commerciale ed in particolare *“una quota di ammortamento tra lo zero ed € 5.000”* (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione) o, in alternativa, una quota di euro 5.981,06 così come prospettato dal c.t.p. dell'attore, dott. Pietro Terranova, il quale, nelle proprie osservazioni alla c.t.u. (cfr. pag. 15), ha peraltro indicato il più lungo periodo di dieci anni per l'ammortamento sia dell'avviamento, che delle altre immobilizzazioni immateriali iscritte nel bilancio al 31.12.2014 (ossia costi di costituzione, costi pluriennali su beni di terzi, costi d'impianto e di ampliamento e altri costi pluriennali).

Ebbene, ritiene il Collegio di non poter condividere la tesi attrice, in quanto essa, così come





evidenziato dal nominato consulente tecnico d'ufficio (cfr. pagg. 22, 23 e 24 della relazione del 20.10.2017 in atti), imponendo l'iscrizione, per il primo anno (2014), di una quota di ammortamento (non solo diversa ma anche) inferiore rispetto a quelle relative agli anni successivi, si pone in contrasto con il principio contabile OIC n. 24, punto 83, nel testo vigente *ratione temporis*, secondo cui *“Il metodo di ammortamento a quote costanti è il più diffuso, è di facile applicazione e facilita il processo d'interpretazione dei bilanci, agevolandone i confronti. L'ammortamento a quote costanti è ottenuto ripartendo il valore da ammortizzare per il numero degli anni di vita utile. Si applica il metodo a quote decrescenti quando realizza una migliore correlazione tra ammortamento del costo del bene e relativi benefici attesi”*, ed ancora *“Non è invece ammesso l'utilizzo di metodi di ammortamento a quote crescenti, in quanto tale metodo tende a porsi in contrasto con il principio della prudenza”*.

È evidente, infatti, che l'impostazione attrice, attribuendo al primo anno di attività (2014) una quota di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali (compresa tra zero ed euro 5.000 o in alternativa di euro 5.981,06) inferiore rispetto a quelle relative agli anni successivi, adotta un metodo di ammortamento a quote crescenti (come detto, vietato dal principio contabile OIC n. 24), dovendo ripartire, tra le annualità successive, la frazione di ammortamento espunta dal primo anno.


In particolare, se, così come prospettato dal c.t.p. di parte attrice, l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali fosse suddiviso in dieci anni, mentre al 2014 verrebbe imputata la quota ridotta di euro 5.981,06, agli anni successivi - e, dunque già a partire dal 2015 - sarebbero attribuite quote di maggiore importo sino al raggiungimento dell'importo totale di euro 311.868,00, pari al complessivo valore delle immobilizzazioni immateriali iscritto nel bilancio della Piano B S.r.l. al 31.12.2014, valore non oggetto di contestazione da parte dell'odierno attore e da lui peraltro condiviso (cfr. pag. 15 delle osservazioni del c.t.p. dott. Terranova alla relazione di c.t.u.).

L'impostazione adottata dal c.t.p. dell'attore non può essere inoltre condivisa in quanto prevede un periodo di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali superiore a quello massimo di cinque anni stabilito sia dall'art. 2426 n. 5) c.c. per *“i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale”*, sia dall'art. 2426 c.c. n. 6) c.c. e dal punto 92 del principio contabile OIC n. 24 per l'avviamento.

Proprio in quanto conforme alle norme del codice civile ed ai principi OIC appena richiamati, l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali a quote costanti in un periodo di cinque anni, adottato dal consiglio di amministrazione della Piano B S.r.l. nel bilancio di esercizio al 31.12.2014, costituisce il metodo più coerente con il principio della prudenza - che, tra gli altri, sovrintende alla redazione del bilancio ai sensi dell'art. 2423 *bis*, comma 1, c.c.-, laddove, invece, il metodo di







ammortamento suggerito dall'attore, distribuendo su un più lungo arco temporale i costi ammortizzabili, si pone in antitesi con il principio della prudenza, poiché espone i medesimi costi al rischio del loro mancato recupero.


Per le motivazioni sopra esposte non è del pari condivisibile il metodo di ammortamento indicato dal dott. Giuseppe Glorioso nella relazione redatta quale consulente nominato dal P.M. presso il Tribunale di Palermo nel procedimento n. 9552/2015 R.G.N.R. e prodotta in giudizio dal Giangrasso a sostegno della propria tesi. Tale metodo, infatti, attribuisce al 2014 una quota di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali – anch'essa determinata proporzionalmente ai tre mesi di esercizio dell'attività - dell'importo di euro 15.593,43 (anziché di euro 5.981,06 come suggerito dal c.t.p. dell'attore), e dunque parimenti inferiore rispetto alle quote da imputarsi agli anni successivi (tenuto conto del complessivo valore delle immobilizzazioni immateriali iscritto nel bilancio al 31.12.2014 per l'importo di euro 311.868,00 non oggetto di censura neppure da parte del consulente del P.M.), in violazione del già citato punto 83 del principio contabile OIC n. 24 che vieta l'adozione di un metodo di ammortamento a quote crescenti.

A ben vedere, inoltre, anche il metodo indicato dal consulente del P.M. non consente di fatto il rispetto del periodo massimo di cinque anni previsto dall'art. 2426 nn. 5 e 6 c.c. per l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali ivi menzionate in quanto esso distribuisce i costi ammortizzabili lungo il periodo di sei anni (in particolare: con riferimento al 2014 in proporzione agli ultimi tre mesi dello stesso anno; con riferimento a ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 in proporzione a dodici mesi, con riferimento al 2019 in proporzione agli otto mesi eliminati dal primo anno).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo motivo di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2014 va dunque disatteso.

Del pari infondato risulta anche il secondo motivo di impugnazione della medesima delibera assembleare. Sul punto ritiene il Collegio di condividere le conclusioni rassegnate dal c.t.u. (cfr. pag. 19 della relazione peritale del 20.10.2017) secondo cui il valore delle rimanenze finali iscritto in bilancio risulta congruo rispetto all'ammontare dei ricavi conseguiti e degli acquisti effettuati dalla società nel corso dell'esercizio, per la ragione che *“prendendo in considerazione il rapporto tra i corrispettivi della vendite di merci, quantificati in un importo pari a circa € 105.000,00 (ottenuti dal valore dei ricavi totali di cui al conto economico pari ad € 118.823,09, nettati dell'incidenza degli introiti derivanti dall'affitto della sala nel caso di fatturazione di eventi) ed il costo del venduto pari ad € 62.765,16 (quale differenza tra il totale degli acquisti effettuati nell'anno pari ad € 89.417,49 e le giacenze finali di merci così come determinate dagli*






amministratori), si determina un ricarico di utile espresso in termini percentuali del 67,29%, in linea con il settore di riferimento”; inoltre a conferma della congruità del valore delle rimanenze finali indicate nel bilancio al 31.12.2014 (che non può pertanto ritenersi sottostimato come invece dedotto dal Giangrasso) vanno richiamate le ulteriori argomentazioni esposte dal c.t.u. nel rispondere alle osservazioni di parte attrice (cfr. pagg. 29, 30 e 31 della relazione del 20.10.2017), che smentiscono l’attendibilità del valore delle rimanenze finali indicato dal c.t.p. dott. Terranova in euro 60.000,00.

È poi infondato anche il terzo motivo di impugnazione della delibera assembleare in questione, risultando corretta l’indicazione, sotto la voce “debiti” del bilancio, dell’importo di euro 10.500,00 a titolo di “finanziamento socio Giangrasso”. Al riguardo, in linea con i risultati delle verifiche contabili eseguite dal c.t.u., va anzitutto rilevata l’assenza, in atti, di elementi comprovanti la tesi del Giangrasso secondo cui la somma di euro 2.500,00 sarebbe stata erroneamente decurtata dal suo complessivo credito (del dedotto importo di euro 17.600,00) nei confronti della Piano B S.r.l. perché asseritamente utilizzata allo stesso attore per pagare gli stipendi dei dipendenti della Piano B S.r.l. relativi al mese di ottobre 2014. Sul punto, premesso che il prelievo della somma di euro 2.500,00 dal conto corrente della società veniva effettuato in data 12.11.2014 con assegno circolare, il c.t.u., oltre ad evidenziare il carattere inusuale di un eventuale pagamento degli stipendi effettuato previa emissione di un assegno circolare da parte della banca anziché tramite prelievo diretto di denaro contante dal conto corrente della società (da versare poi ai lavoratori) – ha rilevato, sotto il profilo strettamente contabile, che, a fronte dell’emissione del summenzionato assegno circolare avente come contropartita il conto “finanziamento socio Giangrasso” con causale “emesso A/C rest. Fin. Gian.”, non risulta alcuna registrazione in entrata nel conto n. 3.83.000 “cassa denaro”; tale risultanza contabile esclude dunque che la somma di euro 2.500,00, prelevata dal Giangrasso tramite assegno circolare dal conto corrente della Piano B S.r.l., sarebbe stata successivamente restituita alla società per destinarla al pagamento degli stipendi dei suoi dipendenti.

Quanto all’ulteriore importo di euro 4.600,00, che l’attore lamenta essere stato parimenti decurtato dal proprio credito nei confronti della Piano B S.r.l., va rilevata l’assenza di prova che tale importo sia stato effettivamente versato alla società a titolo di finanziamento da parte del socio Giangrasso. Sul punto, il c.t.u. ha infatti rilevato che il mastrino di conto 3.83.000 “cassa denaro” in data 28.11.2014 si limita a riportare in avere un versamento in banca della somma in contanti di euro 4.600,00 con la sola dicitura “versamento” e senza alcuna causale specifica.

Parimenti infondato è il quarto motivo impugnazione con il quale il Giangrasso, a sostegno della tesi dell’erronea appostazione in bilancio della somma di euro 22.800,00 fra i debiti verso fornitori





per fatture da ricevere (riscontrata dallo stesso attore attraverso l'esame delle schede contabili della società), ha dedotto che il credito di pari importo vantato dall'Avv. Marcello Madonia nei confronti della Piano B S.r.l. (a titolo di corrispettivo per la consulenza fornita in occasione della acquisizione del ramo d'azienda "Kursaal Khalhesa") sarebbe stato soddisfatto mediante l'attribuzione a Caruso Maria, moglie del citato professionista, di una quota pari al 7% del capitale sociale della stessa Piano B S.r.l.. Sul punto va infatti osservato che, così come rilevato dal dott. Giuseppe Glorioso nella relazione redatta quale consulente del P.M. presso il Tribunale di Palermo e prodotta nel presente giudizio dal Giangrasso (cfr. pagg. 27 e 28), sul conto corrente della società presso Banco Popolare Siciliano risulta contabilizzato in data 19.12.2014 il versamento della somma di euro 700,00 effettuato da Caruso Maria, a titolo di conferimento, in misura corrispondente alla quota di capitale sociale dalla stessa Caruso sottoscritta il 23.5.2014 al momento della costituzione della società (cfr. atto di costituzione della Piano B S.r.l. prodotto in atti). Pertanto, avendo la Caruso interamente versato la quota di capitale da lei sottoscritta, deve escludersi che l'attribuzione, alla stessa, di una partecipazione pari al 7% del capitale sociale, abbia estinto il debito di euro 22.800,00 della società nei confronti dell'Avv. Madonia, come invece sostenuto dal Giangrasso. Ne consegue, dunque, la persistenza - successivamente sia alla costituzione della Piano B S.r.l., che all'acquisizione, da parte di quest'ultima, del ramo d'azienda "Kursaal Khalesa" - di un credito di pari importo vantato dal citato professionista nei confronti della Piano B S.r.l., nonché la correttezza della sua iscrizione in bilancio.


Con riguardo al quinto motivo di impugnazione, va rilevato che esso, così come formulato, non risulta neppure astrattamente idoneo a determinare l'invalidità della delibera assembleare di approvazione del bilancio al 31.12.2014. Sul punto, va infatti osservato che l'eventuale falsità dell'affermazione dell'organo amministrativo della Piano B S.r.l. circa la coincidenza tra la compagine sociale di quest'ultima società con quella della LAV soc. coop. a r.l. (sul presupposto che alla data del 4.2.2015 Mandalà Francesca, Como Michele e Caruso Maria, già soci della Piano B S.r.l., non erano invece ancora soci della LAV sooc. cop a r.l.) non pregiudicherebbe la correttezza dei dati contabili riportati dal bilancio della Piano B S.r.l. al 31.12.2014, ivi incluso quello relativo alle perdite della società ivi accertate nella misura di euro 97.094,00.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'impugnazione proposta da Giangrasso Manfredi avverso la delibera dell'assemblea dei soci della Piano B S.r.l. di approvazione del bilancio al 31.12.2014 va dunque respinta.

\*\*\*\*\*

Ciò detto, deve adesso passarsi all'esame dell'impugnazione proposta, sia dal Giangrasso, che da





Pellerito Marcello Gerardo, avverso la delibera, parimenti adottata il 29.6.2015, con cui l'assemblea straordinaria dei soci, ai sensi dell'art. 2482 ter c.c., disponeva l'azzeramento del capitale sociale (di euro 10.000,00) a parziale delle copertura delle perdite registrate nel bilancio al 31.12.2014 e la sua ricostituzione mediante emissione di n. 10.000 quote di nominali euro 1,00 per ciascuna con un sovrapprezzo complessivo di euro 87.094,35.

Ora, con il primo motivo di impugnazione, i due attori, nel dedurre la difformità tra il primo punto all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria del 29.6.2015 e la delibera adottata dalla medesima assemblea, lamentano che *“l'assemblea non era stata convocata per la reintegra del capitale sociale bensì al diverso fine di procedere tout court ad un eventuale aumento del capitale sociale”* (cfr. primo capoverso di pag. 5 dell'atto di citazione introduttivo della causa RG 16603/2015).


Ebbene, ritiene il Collegio che il tenore del primo punto dell'ordine del giorno riportato nell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria del 29.6.2015 non abbia in alcun modo pregiudicato il diritto degli odierni attori, quali soci della Piano B S.r.l., a partecipare all'assemblea con la dovuta informazione e preparazione.

Al riguardo, si osserva infatti che, secondo la stessa impostazione attrice, al primo punto del citato ordine del giorno veniva espressamente richiamato l'art. 2482 ter c.c., secondo cui *“Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo”*.

Ora è evidente che alla necessità che l'assemblea dei soci, nel caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale per effetto di perdita di oltre un terzo, deliberi l'aumento del capitale sociale ad una cifra non inferiore al detto minimo al fine di evitare lo scioglimento per la causa di cui all'art. 2484, comma 1, n. 4 c.c., corrisponde la necessità che la stessa assemblea, nella più grave ipotesi della completa erosione del capitale sociale a causa di perdite, deliberi, per la suesposta finalità, l'azzeramento del capitale sociale e la sua ricostituzione ad una cifra non inferiore al suo importo minimo, proprio come effettuato nel caso di specie dall'assemblea straordinaria dei soci della Piano B S.r.l. in data 29.6.2015 su proposta avanzata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in modo coerente con la situazione patrimoniale della società, del tutto negativa a quella data a causa dell'accertata erosione del capitale sociale.

Dunque, la difformità, lamentata dai due attori in citazione, tra il primo punto all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione e la delibera effettivamente adottata dall'assemblea straordinaria





soci della Piano B S.r.l. del 29.6.2015, risulta essere una doglianza di tipo meramente formale, attesa la necessità della ricostituzione del capitale sociale, posta dall'art. 2482 ter c.c., sia nel caso di una sua riduzione al di sotto del minimo legale, che di una sua totale erosione in conseguenza di perdite.

A ciò deve peraltro aggiungersi che il Giangrasso era consapevole della necessità di ricostituire il capitale sociale della Piano B S.r.l., avendo partecipato all'assemblea ordinaria, precedentemente tenutasi lo stesso 29.6.2015, che aveva approvato del bilancio della società al 31.12.2014 in cui veniva esposta una perdita di misura tale da erodere totalmente il capitale sociale; quanto al Pellerito, egli, non avendo partecipato alla predetta precedente assemblea ordinaria dei soci del 29.6.2015 e non avendo impugnato la delibera di approvazione del bilancio di esercizio 31.12.2014, non ha mai posto in discussione l'esistenza di una perdita che azzerava il capitale sociale e che, quindi, rendeva necessaria la ricostituzione dello stesso capitale ai sensi dell'art. 2482 ter c.c..

Il primo motivo di impugnazione della delibera assembleare oggetto di esame va pertanto respinto.

Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, ritiene il Collegio che la mancata presentazione ai soci della Piano B S.r.l, prima dello svolgimento della sopra citata assemblea straordinaria, della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società di cui all'art. 2482, comma 2, c.c., non pregiudichi la validità della delibera adottata dalla medesima assemblea.

Sul punto, premesso che la *ratio* della suddetta relazione – da redigersi alla stregua di un vero e proprio bilancio di esercizio - risiede nell'esigenza di garantire che l'assemblea sia dettagliatamente ed adeguatamente informata sulla reale situazione patrimoniale della società (cfr. Cass. 17.11.2005 n. 23269), il fatto che il socio Giangrasso, così come da lui esposto nell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. R.G. 16682/2015, prima dell'assemblea ordinaria del 29.6.2015 convocata per la discussione del bilancio della Piano B S.r.l. al 31.12.2014, visionava ed acquisiva copia della documentazione della società che gli consentiva *“di evidenziare la non corretta appostazione di molte voci di bilancio, la redazione di tale documento in netto contrasto con il principio di prudenza e, in definitiva, la rappresentazione non veritiera della situazione patrimoniale della società”*, dimostra che lo stesso socio era già stato reso edotto della reale situazione patrimoniale della società, a prescindere, dunque, dalla ricezione della relazione di cui all'art. 2482 bis, comma 2, c.c.. Proprio grazie alle informazioni sulla situazione patrimoniale della società acquisite nell'esercizio del controllo documentale ex art. 2476, comma 2, c.c., il Giangrasso, infatti, non solo si trovava nelle condizioni di partecipare alla discussione sul bilancio al



31.12.2014, ivi esprimendo ed argomentando il proprio dissenso alla sua approvazione, ma è stato anche in grado di impugnare la delibera di approvazione del medesimo bilancio per i plurimi motivi che sono stati in precedenza scrutinati nella presente sentenza.

Dal canto suo, il socio Pellerito, non solo non ha presenziato all'assemblea ordinaria dei soci chiamata a discutere il bilancio di esercizio al 31.12.2014, omettendo così di formulare rilievi critici in merito all'approvazione del medesimo documento contabile, ma, non avendo impugnato la relativa delibera di approvazione oggetto del giudizio n. R.G. 16682/2015 (promossa dal solo Giangrasso), non ha mai posto in discussione la veridicità e la correttezza contabile del bilancio di esercizio al 31.12.2014, presupposto della delibera dell'assemblea straordinaria di ricostituzione del capitale sociale (cui il Pellerito neppure partecipava).

Anche il secondo motivo di impugnazione della delibera assembleare in questione va pertanto respinto.

Del pari infondato è il terzo motivo di impugnazione (esposto al paragrafo n. 4 della citazione introduttiva del giudizio n. R.G. 16693/2015), considerato che l'utile di esercizio di euro 210.633,33, dedotto dagli attori, è riportato in un bilancio parziale che (così come risulta dalla sua intestazione) riguarda il successivo periodo tra il 01.01.2015 ed il 30.4.2015 e che, pertanto, non inficia i risultati del bilancio di esercizio al 31.12.2014 posto a fondamento dell'impugnata delibera di ricostituzione del capitale sociale. Detto bilancio parziale, peraltro, riporta anch'esso la perdita dell'esercizio precedente pari ad euro 97.035,00.

Infine, anche il quarto motivo di impugnazione (esposto al paragrafo n. 4 della citazione introduttiva del giudizio n. R.G. 16693/2015) non coglie nel segno.

Al riguardo, va premesso che la cessione, da parte dell'Avv. Marcello Madonia alla moglie Caruso Maria, del credito di euro 22.800,00 vantato nei confronti della Piano B S.r.l. giusta fattura n. 11 del 17.6.2015 a titolo di prestazioni professionali, veniva dallo stesso legale comunicata alla società con nota e-mail del 18.6.2015 (cfr. doc. all. n. 7 nel fascicolo telematico degli attori) e non del 18.7.2015 come erroneamente indicato a pag. 9 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio n. R.G. 16693/2015.

Ciò premesso, va anzitutto rilevata l'infondatezza della prima doglianza attrice, secondo cui il credito sopra menzionato, non essendo iscritto nel bilancio di esercizio al 31.12.2014, non poteva essere opposto dalla socia Caruso in compensazione con il debito derivante alla stessa dalla sottoscrizione di nuovo capitale sociale il 29.6.2015. La doglianza in questione si pone infatti in contraddizione con il quarto motivo di impugnazione proposto dallo stesso Giangrasso (attore in entrambe le cause riunite) avverso la delibera di assemblea ordinaria di approvazione del bilancio di



esercizio al 31.12.2014, con cui quest'ultimo, invece, lamentava proprio l'avvenuta iscrizione in bilancio (fra i debiti verso fornitori per fatture da ricevere) dell'importo del credito di euro 22.800,00 dell'Avv. Marcello Madonia nei confronti della Piano B S.r.l., rilevata dallo stesso attore dall'esame delle schede contabili della società. Al riguardo, si osserva che il Tribunale, proprio trattando il quarto motivo di impugnazione proposto dal Giangrasso avverso la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2014, ha escluso che il debito della Piano B s.r.l. di euro 22.800,00 nei confronti dell'Avv. Madonia fosse stato estinto attraverso l'attribuzione alla di lui moglie, Caruso Maria, di una quota pari al 7% del capitale sociale della Piano B S.r.l., concludendo sul punto per la corretta iscrizione in bilancio del medesimo credito.

Del pari infondata è la seconda doglianza svolta al riguardo dagli attori. Infatti la circostanza che il credito utilizzato dalla socia Caruso per compensare il proprio debito da sottoscrizione del nuovo capitale sociale il 29.6.2015 non scaturisse dai finanziamenti in precedenza erogati dai soci giusta delibera del 08.07.2014 non è ostativa dell'operatività della compensazione in questione. Proprio gli odierni attori hanno infatti riconosciuto l'originaria esistenza di un credito di euro 22.800,00 vantato dall'Avv. Madonia a titolo di prestazioni professionali rese in favore della Piano B S.r.l. giusta fattura n. 11 del 17.6.2015 che gli stessi hanno prodotto in entrambi i giudizi riuniti. Il credito in questione, sussistendo ancora dopo la costituzione della Piano B Sr.l. e l'acquisizione, da parte di quest'ultima, del citato ramo d'azienda per le ragioni sopra esposte ed essendo stato frattanto ceduto alla socia Caruso, poteva dunque essere ben essere utilizzato da quest'ultima per compensare il proprio debito derivante dalla sottoscrizione di nuovo capitale sociale il 29.6.2015.

Alla luce delle considerazioni che precedono, anche l'impugnazione proposta sia dal Giangrasso che dal Pellerito avverso la delibera dell'assemblea straordinaria dei soci della Piano B S.r.l. del 29.6.2015 va dunque respinta.

In virtù del principio della soccombenza, gli attori vanno condannati al pagamento, in favore della società convenuta, delle spese dei due giudizi di merito, nonché di quelle relative al procedimenti cautelari svoltisi nell'ambito degli stessi (avendo le due ordinanze emesse il 01.06.2016 rinviato ai rispettivi giudizi di merito per la liquidazione delle spese della fase cautelare) che si liquidano, rispettivamente, in euro 5.000,00 (oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge) a carico del Giangrasso con riferimento al giudizio n. R.G. 16682/2015 (ed all'incidentale sub-procedimento R.G. 16682-1/2015) ed a carico solidale del Giangrasso e del Pellerito con riferimento al giudizio n. R.G. 16693/2015 (ed all'incidentale sub-procedimento R.G. 16693-1/2015) in virtù dei criteri e dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 (e successive modificazioni).





Le spese di c.t.u., come già liquidate con separato decreto in atti, vanno poste definitivamente (nei rapporti interni fra le parti del giudizio) a carico degli attori.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:

- rigetta le impugnazioni proposte da Giangrasso Manfredi e Pellerito Marcelo Gerardo avverso le delibere adottate dall'assemblea ordinaria e dall'assemblea straordinaria dei soci della Piano B S.r.l. in data 29.6.2015.

- condanna Giangrasso Manfredi a rifondere alla Piano B S.r.l. le spese del giudizio n. R.G. 16682/2015 (ed all'incidentale sub-procedimento R.G. 16682-1/2015), nella complessiva misura di euro 5.000,00, oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

- condanna Giangrasso Manfredi e Pellerito Marcelo Gerardo a rifondere, in solido fra loro, alla Piano B S.r.l. le spese del giudizio n. R.G. 16693/2015 (ed all'incidentale sub-procedimento R.G. 16693-1/2015), nella complessiva misura di euro 5.000,00, oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

- pone le spese di c.t.u. definitivamente (nei rapporti interni fra le parti del giudizio) a carico dei due attori.

Palermo, 03.12.2021.

Il Giudice Estensore  
*Dott. Filippo Marasà*

Il Presidente  
*Dott.ssa Caterina Ajello*

